COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 46 del 05-06-2017

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale	**- Prosecuzione analisi proposta regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna e conseguente " Rilascio Parere d'Urgenza (D.C.C. n° 44 del 17-05-2017)" .** **- Varie ed eventuali**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**	**SI**		**10.00**	**12.50**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**10.00**	**12.50**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**	**SI**		**10.00**	**12.50**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**10.00**	**12.50**		
Componente	**Sucameli Giacomo**		**SI**	**------**	**------**		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 10.00 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i consiglieri Cuscinà Alessandra e Cusumano Francesco.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta e prosegue la trattazione del **"Regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna".** La Presidente ricorda alla Commissione che nella seduta del 01 Giugno 2017 sono stati predisposti gli emendamenti al suddetto regolamento redatto dall' Ufficio preposto, emendamenti ritenuti da tutti i consiglieri presenti importanti ed indispensabili per il corretto funzionamento del servizio; la commissione approva anche le ulteriori correzioni al testo suggerite dal Segretario Generale, con nota del 31 maggio 2017, e le fa proprie inserendole nel testo dell'emendamento.

E' intenzione inoltre della Commissione inviare tali emendamenti nel più breve tempo possibile al Presidente del Consiglio in modo che lo stesso li anticipi a tutti i consiglieri.

La Presidente procede ad una rivisitazione di tutti gli articoli emendati dandone ampiamente ulteriori delucidazioni, soprattutto per renderne partecipi i componenti che nella seduta del 01 Giugno c.a. erano assenti e che potranno sottoscrivere il documento da presentare nella seduta di Consiglio Comunale come *emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale della IV Commissione Consiliare.*

Alle ore 10.50 entra il Cons. Cracchiolo componente della I Commissione Consiliare.

La Presidente coinvolge il Consigliere Cracchiolo nell'analisi degli emendamenti e lo informa sulle modalità operative del servizio, spiegandone in modo esauriente i contenuti e chiarendo qualche perplessità esternata dal Cons. Cracchiolo, come per esempio il funzionamento delle colonnine che saranno allocate in siti diversi del territorio comunale e che dovranno erogare l'acqua per mezzo di apposite schede prepagate messe a disposizione degli autotrasportatori.

La Presidente a tal proposito spiega quanto riferito alla Commissione nei mesi passati dagli uffici tecnici convocati nelle varie sedute: il funzionamento delle colonnine che costituiranno i nuovi punti di attingimento dislocati in vari punti del territorio comunale, le modalità di pagamento telematiche fortemente volute dalla commissione e ripetutamente richieste agli uffici (la modalità online è attiva da qualche giorno ma si vuol puntare a modalità di pagamento ancora più semplificate, quale quella presso le ricevitorie e i tabacchi).

Nel trattare i vari punti emendati, l'attenzione della Presidente si ferma al primo articolo del regolamento, comma 2:

2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. qualora destinata ad immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali. La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.

La Presidente spiega che la commissione proporrà di cassare l'intero comma in quanto non si ritiene accettabile che agli utenti proprietari di immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali si debba limitare il quantitativo d'acqua prelevabile al serbatoio comunale, consentendone il prelievo nel limite del quantitativo minimo vitale così come definito dalla normativa regionale vigente, pari a 50 litri al giorno a persona.

A tal proposito la commissione tutta ritiene che la 'non regolarità urbanistica' di un immobile o la 'non regolarità del pagamento dei tributi locali' deve essere affrontata e risolta dagli uffici competenti, che certamente non coincidono con l'ufficio del servizio idrico. In sostanza, come più volte ribadito dalla Presidente, non si può usare il regolamento per la fornitura idrica come 'mezzo per ricattare il cittadino e spingerlo a pagare un tributo o a regolarizzare l'immobile', è opportuno regolarizzare gli aspetti di cui sopra con gli strumenti previsti per legge e sarebbe anzi auspicabile che tali problematiche siano affrontate e risolte, non rimandate, come fatto in tutti questi anni.

Inutile a tal proposito ribadire quanto il bene in questione, l'acqua, sia un bene di primaria importanza, vitale appunto.

La Presidente informa inoltre i componenti della commissione che da dati dell'ISTAT (gli ultimi relativi al 2011) il *consumo di acqua fatturata per uso domestico pro capite* per la provincia di Trapani è pari a 59,3 mc cioè si ha un consumo medio di circa 162 litri al giorno a persona e tali dati trovano conferma con quelli raccolti nei giorni passati da svariati utenti a cui è stato chiesto quante autobotti richiedono mediamente per la propria abitazione; i dati parlano di consumi giornalieri che vanno dai 100 litri/persona ai 200 litri/persona. Si ritiene quindi che la quantità minima vitale di 50 litri/persona sia del tutto avulsa dalla realtà che ci circonda, nonché mortificante per i cittadini che al momento sono vittime inermi della carenza idrica che interessa la Regione Sicilia tutta.

Altro articolo da rivedere sarebbe l'art.5, comma 3, riguardante le tariffe da applicare alla richiesta di fornitura idrica potabile.

La commissione manifesta la volontà di cassare l'intero comma in quanto non condivide, come ripetutamente detto nelle varie sedute, la volontà degli uffici di applicare la tariffa più alta, come riconosciuta nel regolamento del Servizio Idrico del 2009.

Applicare la tariffa più alta indistintamente significherebbe penalizzare chi di fatto può dimostrare sin da subito che i propri consumi rientrano nella prima fascia di consumo secondo cui, ai sensi del vigente regime tariffario, avrebbe dovuto pagare quindi la tariffa più bassa.

La dirigente a tal proposito, nelle passate sedute, ha manifestato la ferrea volontà di continuare ad applicare la tariffa massima relativa alle eccedenze, affermando che tutti coloro che richiedono un autobotte di acqua potabile hanno certamente sforato la soglia minima dei 150 mc, e per questo

devono pagare la tariffa relativa alle eccedenze. Dubita addirittura che a fine anno sia necessario procedere con il conguaglio per verificare se l'utente effettivamente abbia superato o meno la prima fascia di consumo. Su questo atteggiamento di chiusura la commissione nutre forti perplessità e rimane ferma nella sua convinzione di emendare il testo vigente. Per non lasciare nulla al caso viene emendato anche il comma 1 dell'art.5, come segue (in grassetto le modifiche al testo vigente):

1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per ***il servizio idrico****, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria.*

Nelle more del conguaglio annuale, rispetto alla tariffa applicata, da applicarsi alle singole utenze del caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, alle singole richieste di prelievo si applica la tariffa della fascia di consumo più bassa.

Ultimo ma non meno importante aspetto riguarda l'Allegato 1, contenente i valori indicativi per trasporto acqua da parte degli operatori economici autorizzati dal Comune.

Sin dalle prime sedute di commissione in cui si è analizzata la proposta di regolamento in questione, la commissione ha fatto notare alla Dirigente le incongruenze dei valori della tabella allegata, come per esempio la quota fissa che rimane invariata e pari a 20 € nonostante il percorso intrapreso dall'autotrasportatore passi da 1 a 30 km o il costo a km che non può essere fissato in un regolamento, variando il costo del carburante continuamente.

La Dirigente in un primo momento, nelle varie sedute, non ha risposto in maniera esaustiva alle richieste incalzanti della Presidente di chiarire alla commissione con che criterio erano state fissate tali cifre e a seguito di richiesta della stessa ha poi prodotto una relazione aggiuntiva a chiarimento della tabella allegata.

A seguito di ulteriori approfondimenti richiesti alla Dirigente per la problematica di cui sopra, è emerso infine che secondo le direttive dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si potrebbero creare degli effetti distorsivi sulle dinamiche concorrenziali per effetto della pubblicazione dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi, per cui i valori indicati in tabella vanno considerati come *valori indicativi di riferimento* e non come valori massimi da imporre agli autotrasportatori.

A seguito di tale dovuta correzione, la commissione ritiene quindi inutile nonché fuorviante la presenza dell'Allegato 1 nel presente regolamento, perché trattandosi proprio di regolamento non ha senso dare valori indicativi di riferimento. Non avendo avuto riscontro favorevole alla richiesta fatta alla Dirigente di togliere la tabella in questione nel testo rivisitato, ha provveduto quindi a inserire apposito emendamento a riguardo.

A seguire il testo dell'emendamento proposto.

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA"

Vista la proposta di deliberazione, meglio specificata in oggetto, i consiglieri comunali della IV Commissione consiliare, di seguito firmatari, presentano il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
La commissione fa propri alcuni emendamenti di coordinamento del testo suggeriti dal Segretario Generale con nota email del 31 maggio 2017, che quindi saranno integrati nel testo che segue.

TESTO VIGENTE **Deliberazione originale del Consiglio Comunale** **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA**	**TESTO EMENDATO** **Deliberazione originale del Consiglio Comunale** **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA**
Premesso che il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi in affitto o in proprietà di cui il Comune abbia licenza di attingimento nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti in affitto o in proprietà autorizzate dal Genio Civile, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;	**Premesso che** il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi **di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;**

TESTO VIGENTE **Art.1 – Scopo e oggetto**	**TESTO EMENDATO** **Art.1 – Scopo e oggetto**
1.Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano	1.Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano**,**

provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente; nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento limitatamente alle zone urbane ed extraurbane non servite da rete idrica pubblica nel territorio del Comune di Alcamo.	provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente**, e** delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento**,** limitatamente alle zone urbane ed extraurbane **del territorio comunale** non servite da rete idrica pubblica.
2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. qualora destinata ad immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali. La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.	**Cassare il comma 2**
3.Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all'articolo 2 del DLGS n.31/2001 e smi	3.Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all'articolo 2 del **decreto legislativo** n.31/2001 e smi

TESTO VIGENTE **Art.2 – Principi generali**	**TESTO EMENDATO** **Art.2 – Principi generali**
1.La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all'art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque per le utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l'erogazione risulti insufficiente anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.	1.La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all'art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque **alle** utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l'erogazione risulti insufficiente**,** anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.
2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli edifici e alle scuole di competenza comunale e solo in	2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli

caso di comprovata emergenza igienico-sanitario o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.	edifici e alle scuole di competenza comunale e**,** solo in caso di comprovata emergenza igienico-sanitario o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.
3.La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.	3.La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria**,** nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.
4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.	4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi **o conto proprio.**
5.Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario. 6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, il trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.	5.Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario. 6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, **quella di** trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.

TESTO VIGENTE **Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano**	**TESTO EMENDATO** **Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano**
1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune sospenderà il prelievo dell'acqua e potrà stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.	1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune **può sospendere** il prelievo dell'acqua e **può** stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente **può** pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.

2.L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione della fornitura.	2.L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli **previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n° 31/2001 e s.m.i.** pena la sospensione della fornitura.
4.E’ vietato trasportare l’acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.	4.E’ vietato trasportare l’acqua **in immobili diversi da quello per il quale è stata fatta la richiesta** e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

TESTO VIGENTE **Art.4 – Prelievo dell’acqua destinata al consumo umano**	**TESTO EMENDATO** **Art.4 – Prelievo dell’acqua destinata al consumo umano**
3. Il prelievo gratuito dell’acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità minime senza uso di autobotti. E’ vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.	3. Il prelievo gratuito dell’acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità **inferiori a 1 mc (metro cubo).** E’ vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

TESTO VIGENTE **Art.5- Tariffa**	**TESTO EMENDATO** **Art.5- Tariffa**
1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all’acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per l'acqua potabile, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria.	1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all’acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per **il servizio idrico**, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria. **Nelle more del conguaglio annuale, rispetto alla tariffa applicata, da applicarsi alle singole utenze del caso di immobili di cui all’art.2, comma 1, alle singole richieste di prelievo si applica la tariffa della fascia di consumo più bassa.**
3. Nel caso di fornitura con autobotti a immobili serviti	**Cassare il comma 3**

dalla rete idrica comunale, la tariffa applicata è quella riferita ai consumi in eccedenza oltre il canone per fognatura e depurazione se l'immobile da fornire è servito da rete fognante e depurazione.	
4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita con i limiti previsti dal vigente regime tariffario. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrive un contratto di fornitura idrica.	4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita**, al fine della verifica delle quantità dei consumi annui.** Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrive**re** un contratto di fornitura idrica**, che contiene il riferimento alle norme tariffarie.**
5. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno.	5. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno. **E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.**
6. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilgia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro di cui al comma 4 del presente articolo.	6. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilgia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro **di cui all'art.6 del presente regolamento.**

TESTO VIGENTE **Art. 6 - Registro di carico**	**TESTO EMENDATO** **Art. 6 - Registro di carico**
1.Le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate nel registro di carico di cui all'art.5 comma 4.	1. **Nel caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate in un registro di carico.**

2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni: - nome e cognome del richiedente; - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento;	2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni: - nome e cognome del richiedente e dell'intestatario del contratto di fornitura - indirizzo del luogo**, codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura oppure numero del contratto di fornitura oppure numero di matricola del contatore dell'utenza** in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento;
3.Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello da predisporsi a cura dell'Ufficio competente, in cui sia dichiarato che: - si accetta la fornitura di acqua destinata al consumo umano - l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.	3.Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello **predisposto dall'Ufficio, in cui dichiara**: - **di accettare la fornitura di acqua destinata al consumo umano;** - **di impegnarsi a non immettere l'acqua in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.**
5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.	5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella **diretta allo sportello**, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.
7. I dati della fornitura nei casi di minimo vitale di cui al comma 2 dell'art.1 del presente regolamento devono essere annotati nel registro di cui di cui al comma 4 del presente articolo.	**Cassare il comma 7**

TESTO VIGENTE **Art. 7 – Principi generali**	**TESTO EMENDATO** **Art. 7 – Principi generali**
1.Il presente titolo ha lo scopo di definire la distribuzione	1.Il presente titolo ha lo scopo di **disciplinare** la

dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingi mento, a mezzo di autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche e attività commerciali e produttive.	distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingi mento, **mediante** autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche, commerciali e produttive.
2.I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, saranno individuati con procedura ad evidenza pubblica e dovranno essere autorizzati dall'Autorità regionale competente.	2.I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, **vengono** individuati con procedura ad evidenza pubblica.
4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e il mezzo in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.	4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e **l'automezzo deve essere** in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.
5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.	5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, **devono** essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.
6. Si applicano i commi 1,2,3 dell'art.3 del presente regolamento.	6. Si applicano i commi 1,2,3 **e 4** dell'art.3 del presente regolamento.
7. E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile	**Cassare comma 7**
8. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani. Il Comune non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio.	**8. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani.**

TESTO VIGENTE **Art. 8 – Dichiarazione richiedente**	**TESTO EMENDATO** **Art. 8 – Dichiarazione richiedente**
1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, come da modello da predisporsi a cura dell'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui sia dichiarato che: - si accetta la fornitura di acqua non potabile l'acqua fornita non può essere immessa nel proprio impianto per uso potabile - si solleva l'Amministrazione Comunale da	1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, **conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui si dichiara:** - **di accettare la fornitura di acqua non potabile;** - **di impegnarsi a non immettere l'acqua nel**

qualsiasi danno a persone o cose dovesse verificarsi per uso diverso da quello non potabile	**proprio impianto per uso potabile;** - **di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose causato da un uso diverso da quello non potabile.**
2.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta	2.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.

TESTO VIGENTE **Art.9- Tariffa**	**TESTO EMENDATO** **Art.9- Tariffa**
1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.	1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.
2. Il costo è fissato nella misura del 50% di quello determinato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento. Per le varie fasce di consumo si applicano i criteri di cui all'art.5 comma 4.	**2. Nelle more della determinazione della tariffa, in base al piano economico finanziario di cui al comma 1, si applica la tariffa di consumo più bassa attualmente vigente per l'acqua destinata al consumo umano decurtata del 50 %.**
3. Vale quanto previsto al comma 6 dell'art.5 del presente regolamento.	3. **Si applica il** comma 6 dell'art.5 del presente regolamento.
	4. E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.

TESTO VIGENTE **Art. 10 - Registro di carico**	**TESTO EMENDATO** **Art. 10 - Registro di carico**
1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo.	1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo**, distinto da quello di cui all'art.6.**
2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni: - nome e cognome del richiedente - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo - quantitativo di acqua prelevata - ricevuta di pagamento	2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni: - nome e cognome del richiedente **e dell'intestatario dell'utenza;** - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento.
3.Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, come da modello da predisporsi a cura dell'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato che: - si accetta la fornitura di acqua non destinata al consumo umano - l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua destinata al consumo umano.	3.Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, **conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato quanto previsto dall'art.8 comma 1.**
5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.	5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella **diretta allo sportello**, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.
6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di apposita modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo	6. Sarà cura dell'Ufficio la predisposizione di apposita modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

TESTO VIGENTE **Art. 11 – Verifiche dell'Amministrazione Comunale**	**TESTO EMENDATO** **Art. 11 – Verifiche dell'Amministrazione Comunale**
1.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare visite e sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua.	1. L'ufficio organizza ed attua un sistema di controlli per verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua in conformità agli usi autorizzati.

TESTO VIGENTE **Art. 13 Costi trasporto**	**TESTO EMENDATO** **Art. 13 Costi trasporto**
1.I costi del trasporto delle acque sia nel caso di cui al Titolo I sia nel caso di cui al Titolo II dovrà essere a carico degli utenti che ne facciano richiesta, i valori indicativi per il trasporto da parte degli operatori economici sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento, elaborato secondo i seguenti principi: - suddivisione per fascia oraria del trasporto: 1° fascia dalle ore 6 a.m. alle ore 14 p.m., 2° fascia dalle ore 14,01 p.m. alle ore 22,00 p.m - un costo al km per l'intero percorso (andata e ritorno) tenendo conto delle percorrenze a vuoto - quota fissa per l'usura del mezzo, dei pneumatici e delle spese varie	**1. I costi del trasporto delle acque di cui al presente regolamento sono a carico degli utenti che ne facciano richiesta.**
2. I costi riportati nell'Allegato 1 essendo il sistema autorizzatorio con lista di accreditamento rappresentano dei valori indicativi di riferimento.	**Comma 2 cassato**
3. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall'iscrizione nell'elenco aperto di cui agli artt. 3 e del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, che nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.	3. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall'iscrizione nell'elenco aperto di cui agli artt. 3 e **7** del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, **stabiliti** nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **i quali** saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

TESTO VIGENTE **Art.14 - Infrazioni**	**TESTO EMENDATO** **Art.14 - Infrazioni**
1.Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta ad una penale di € 250,00. 2.Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 1.500,00.	1.**Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00.** 2.**Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, la sanzione è elevata a € 500,00, fermo restando la responsabilità penale e civile.**

TESTO VIGENTE **ALLEGATO 1**	**TESTO EMENDATO** **ALLEGATO 1**

Valori indicativi per trasporto acqua da parte di operatori economici autorizzati dal Comune (ALLEGATO 1)

1° Fascia h 6.00 - 14.00						2° Fascia h 14.01 - 22.00					
	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale		Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale
	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 20,00	€ 20,42		1	€ 0,42	€ 0,42	€ 25,00	€ 25,42
	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 20,00	€ 20,85		2	€ 0,42	€ 0,85	€ 25,00	€ 25,85
	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 20,00	€ 21,27		3	€ 0,42	€ 1,27	€ 25,00	€ 26,27
	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 20,00	€ 21,69		4	€ 0,42	€ 1,69	€ 25,00	€ 26,69
	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 20,00	€ 22,12		5	€ 0,42	€ 2,12	€ 25,00	€ 27,12
	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 20,00	€ 22,54		6	€ 0,42	€ 2,54	€ 25,00	€ 27,54
	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 20,00	€ 22,96		7	€ 0,42	€ 2,96	€ 25,00	€ 27,96
	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 20,00	€ 23,38		8	€ 0,42	€ 3,38	€ 25,00	€ 28,38
	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 20,00	€ 23,81		9	€ 0,42	€ 3,81	€ 25,00	€ 28,81
	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 20,00	€ 24,23		10	€ 0,42	€ 4,23	€ 25,00	€ 29,23
	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 20,00	€ 24,65		11	€ 0,42	€ 4,65	€ 25,00	€ 29,65
	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 20,00	€ 25,08		12	€ 0,42	€ 5,08	€ 25,00	€ 30,08
	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 20,00	€ 25,50		13	€ 0,42	€ 5,50	€ 25,00	€ 30,50
	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 20,00	€ 25,92		14	€ 0,42	€ 5,92	€ 25,00	€ 30,92
	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 20,00	€ 26,35		15	€ 0,42	€ 6,35	€ 25,00	€ 31,35
	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 20,00	€ 26,77		16	€ 0,42	€ 6,77	€ 25,00	€ 31,77
	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 20,00	€ 27,19		17	€ 0,42	€ 7,19	€ 25,00	€ 32,19
	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 20,00	€ 27,61		18	€ 0,42	€ 7,61	€ 25,00	€ 32,61
	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 20,00	€ 28,04		19	€ 0,42	€ 8,04	€ 25,00	€ 33,04
	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 20,00	€ 28,46		20	€ 0,42	€ 8,46	€ 25,00	€ 33,46
	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 20,00	€ 28,88		21	€ 0,42	€ 8,88	€ 25,00	€ 33,88
	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 20,00	€ 29,31		22	€ 0,42	€ 9,31	€ 25,00	€ 34,31
	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 20,00	€ 29,73		23	€ 0,42	€ 9,73	€ 25,00	€ 34,73
	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 20,00	€ 30,15		24	€ 0,42	€ 10,15	€ 25,00	€ 35,15
	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 20,00	€ 30,58		25	€ 0,42	€ 10,58	€ 25,00	€ 35,58
	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 20,00	€ 31,00		26	€ 0,42	€ 11,00	€ 25,00	€ 36,00
	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 20,00	€ 31,42		27	€ 0,42	€ 11,42	€ 25,00	€ 36,42
	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 20,00	€ 31,84		28	€ 0,42	€ 11,84	€ 25,00	€ 36,84
	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 20,00	€ 32,27		29	€ 0,42	€ 12,27	€ 25,00	€ 37,27
	30	€ 0,42	€ 12,69	€ 20,00	€ 32,69		30	€ 0,42	€ 12,69	€ 25,00	€ 37,69

* *Costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi pubblicato sul sito http://www.mit.gov.it Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Cassare ALLEGATO 1

La Commissione passa a votare gli emendamenti di cui sopra e li approva all'unanimità, procedendo alla sottoscrizione dell'intero documento.
La Presidente passa ad esaminare la proposta di Delibera di C.C.n° 44 del 17-05-2017 avente per oggetto " **Approvazione regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna** " per il rilascio parere d'urgenza.
La Presidente legge l'anima della proposta di Deliberazione n° 44 del 17-05-2017 e prende atto:
- del verbale n° 47 del 23-05-2017 del collegio dei revisori dei conti, nel quale viene espresso parere favorevole in merito alla superiore proposta;
- del parere del Dirigente di Direzione Ing. E. A. Parrino in merito alla regolarità dell'istruttoria e in merito alla regolarità tecnica della superiore proposta;
- del parere del Dirigente di Direzione Dott. S. Luppino in merito alla regolarità contabile della superiore proposta.
La Commissione non procede alla lettura del regolamento all'interno della Delibera di C. C. in quanto ha già precedentemente proceduto allo studio e consultazione dello stesso.

La Presidente Puma, sentito il parere dei Colleghi Consiglieri presenti, pone a votazione il parere sulla proposta di delibera di C.C.44 del 17-05-2017 avente per oggetto "**Approvazione regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna".**

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE:

Puma Rosa Alba
Calandrino Giovanni
Cusumano Francesco
Cuscinà Alessandra.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione di "**Approvazione regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna".**

La Commissione presenterà in sede di Consiglio Comunale un documento contenente tutti gli articoli emendati al presente regolamento.

La Presidente alle ore 12.50 chiude i lavori della Commissione.

La Segretaria	La Presidente
F.to Anna Lisa Fazio	F.to Ing. Rosa Alba Puma